

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
840/2017/E/EEL**

**VALORIZZAZIONE DEGLI SBILANCIAMENTI EFFETTIVI PER GLI ANNI 2012, 2013 E 2014,
RELATIVAMENTE AD UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO, IN ESITO ALLE VERIFICHE
CONDOTTE AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 333/2016/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il Testo Integrato Settlement, come modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 342/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 342/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 197/2013/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 239/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 239/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 285/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 285/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 525/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 333/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 333/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 giugno 2017, 420/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 420/2017/E/eel);
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez. Terza, 24 giugno 2014, 1648/2014 (di seguito: sentenza 1648/2014);

- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 20 marzo 2015, 1532/2015 (di seguito: sentenza 1532/2015);
- le sentenze del Tar Lombardia, Sez. Seconda, 16 luglio 2015, 1660/2015 e 13 agosto 2015, 1895/2015 (di seguito: sentenze 1660/2015 e 1895/2015);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. Sesta, 9 giugno 2016, 2457/2016 (di seguito: sentenza 2457/2016);
- i contratti-tipo di dispacciamento in prelievo e in immissione in vigore negli anni 2012, 2013 e 2014, come risultanti dalle versioni approvate dall'Autorità nell'ambito delle procedure di approvazione del Codice di trasmissione dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (di seguito: Codice di rete) di Terna S.p.a. (di seguito: Terna).

FATTI:

1. Con la deliberazione 333/2016/R/eel, l'Autorità ha definito le modalità per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per gli anni 2012, 2013 e 2014 in seguito alle sentenze del Tar Lombardia 1648/2014 e del Consiglio di Stato 1532/2015 e 2457/2016. In particolare è stata prevista l'applicazione (punto 1 della sopracitata deliberazione) delle medesime regole che erano state applicate nel periodo in esame prima dell'annullamento da parte del giudice amministrativo delle deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel (di seguito: disciplina standard).
2. In alternativa a quanto sopra, agli utenti del dispacciamento è stata riconosciuta la facoltà di ottenere il ricalcolo dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo mediante l'applicazione delle regole di cui alla deliberazione 111 nella sua formulazione previgente all'adozione dei richiamati provvedimenti annullati (di seguito: disciplina alternativa). L'esercizio di tale facoltà, vincolante per tutti gli utenti del dispacciamento appartenenti al medesimo gruppo societario, doveva avvenire mediante presentazione di apposita istanza entro il 2 settembre 2016 (punto 2 della deliberazione 333/2016/R/eel).
3. Nei confronti dei soggetti che si fossero avvalsi della facoltà di cui sopra, l'Autorità ha altresì previsto di effettuare verifiche su un campione di 10 gruppi societari, finalizzate all'accertamento o meno della presenza di condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento (punto 3 della deliberazione 333/2016/R/eel). Le verifiche si sarebbero limitate ad uno solo dei semestri inclusi nel periodo considerato, compreso tra luglio 2012 e settembre 2014, e, in caso di accertamento positivo, Terna avrebbe applicato a tutti gli utenti del dispacciamento del gruppo societario la disciplina standard nel semestre considerato (per gli altri semestri si sarebbe continuata ad applicare la disciplina alternativa - cfr. punto 4 della citata deliberazione).
4. Con lettera del 30 agosto 2016 (prot. Autorità 24318 del 5 settembre 2016), la società indicata nell'Allegato A al presente provvedimento (di seguito: la Società) ha presentato istanza per l'applicazione della disciplina alternativa evidenziando

di essere l'unico utente del dispacciamento appartenente al proprio gruppo societario: tale utente del dispacciamento è stato altresì oggetto delle verifiche di cui al precedente paragrafo.

5. Con lettera del 20 giugno 2017 (prot. Autorità 21386 del 20 giugno 2017), il responsabile delle verifiche ha comunicato alla Società l'esito delle stesse ai sensi ai sensi del punto 3, lettera c), della deliberazione 333/2016/R/eel. Le verifiche, in particolare, hanno riguardato il primo semestre 2013, periodo nel quale il sistema elettrico è incorso nei maggiori oneri a seguito dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di non arbitraggio alla totalità degli utenti del dispacciamento oggetto delle predette verifiche (inclusivi della Società e degli utenti del dispacciamento appartenenti agli altri raggruppamenti per gruppo societario oggetto delle verifiche).
6. In estrema sintesi, la comunicazione di cui al precedente paragrafo, cui si rinvia integralmente per maggiori dettagli anche con riferimento alle modalità di calcolo utilizzate, evidenzia che la Società ha adottato condotte di programmazione non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento in diverse zone di mercato con riferimento sia a unità di consumo sia a unità di produzione, beneficiando da tali condotte di un significativo conguaglio positivo a seguito della sentenza 1532/2015.
7. In esito alla predetta comunicazione, la Società si è avvalsa della facoltà di presentare una memoria, inviata in data 20 luglio 2017 (prot. Autorità 24852 del 24 luglio 2017). In tale sede la Società ha illustrato le seguenti argomentazioni:
 - i) la deliberazione 333/2016/R/eel risulta illegittima in quanto elusiva del giudicato della sentenza 1648/2014 e in quanto in violazione del principio di irretroattività;
 - ii) nel periodo oggetto di analisi non era vigente alcun divieto esplicito di sbilanciamento volontario, venendo introdotta una tale disposizione solamente con la deliberazione 525/2014/R/eel;
 - iii) non vi è un automatismo fra gli sbilanciamenti (ancorché volontari) messi in atto dagli utenti del dispacciamento e l'incremento del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111 (di seguito: corrispettivo *uplift*); anzi dagli sbilanciamenti può derivare persino un beneficio per il sistema;
 - iv) in alcune zone sono gli utenti del dispacciamento delle unità abilitate a MSD che possono influenzare sia i prezzi sia i volumi di sbilanciamento;
 - v) non si può addebitare agli utenti del dispacciamento la colpa della prevedibilità del segno dello sbilanciamento aggregato zonale.
8. Prima di procedere giova evidenziare che le considerazioni sulla legittimità della deliberazione 333/2016/R/eel adottate dalla Società (cfr. numero *i*) del paragrafo 7) esulano dagli scopi del presente provvedimento: sul tema non si ritiene, pertanto, opportuno addurre alcune ulteriore argomentazione, rinviando a quanto già riportato in merito nelle premesse della deliberazione 333/2016/R/eel stessa.

VALUTAZIONI:

9. Rispetto agli elementi di fatto emersi nell'ambito delle verifiche, oggetto della comunicazione richiamata al precedente paragrafo 5, e non contestati dalla Società, occorre valutare se e in che modo la programmazione compiuta dalla Società sia non conforme alle finalità del servizio di dispacciamento
10. Tali valutazioni, espone nella successiva sezione C, richiedono che sia preliminarmente richiamato il contesto normativo nel quale si iscrive la vicenda, che sarà tratteggiato nella sezione A, nonché che siano definiti i criteri di valutazione, che saranno illustrati nella sezione B.

A. *Contesto normativo*

11. La condotta tenuta dalla Società deve essere valutata, innanzi tutto, alla luce della disciplina del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, il cui assetto è definito dall'Autorità con la deliberazione 111. Le disposizioni contenute in tale provvedimento sono recepite e implementate da Terna nell'ambito del proprio Codice di rete (che è sottoposto ad approvazione dell'Autorità). Il Codice di rete regola condizioni generali di contratto relative all'erogazione del servizio di dispacciamento (anche per il tramite di un apposito contratto tipo, contenuto nell'Allegato A26 del suddetto Codice). In tale modo, pertanto, la regolazione dell'Autorità definisce e integra il contenuto dei singoli contratti di dispacciamento (in immissione e in prelievo) conclusi tra Terna e i suoi utenti.
12. In termini generali, occorre ricordare che, mediante il servizio di dispacciamento, Terna garantisce agli utenti l'accesso e l'uso del sistema elettrico nazionale per la contestuale e continuativa esecuzione fisica in condizioni di sicurezza dei contratti di compravendita di cui questi ultimi sono controparte (articolo 3, comma 1, lett.(d), e articolo 4 della deliberazione 111).
13. Un elemento essenziale ai fini della sicurezza del sistema è il costante mantenimento dell'equilibrio, istante per istante, tra l'energia complessivamente immessa e quella prelevata (bilanciamento). La quantità di energia immessa da parte di ciascun impianto viene determinata da ciascun utente sulla base delle transazioni che avvengono sui mercati, nonché della disponibilità delle fonti primarie per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili e/o di eventuali avarie che possono occorrere in tempo reale e/o di eventuali indisponibilità di elementi della rete che possono limitare l'energia che l'impianto può immettere in un determinato periodo di tempo. L'esatta quantità di energia effettivamente prelevata dipende, invece, dall'effettivo impiego che il cliente finale fa del proprio impianto di consumo.
14. Compito di Terna è compensare immissioni e prelievi effettivi su tutto il territorio nazionale al fine di assicurare il bilanciamento del sistema come visto dalla propria rete. In particolare per tale scopo, non disponendo – in conseguenza della segregazione delle attività di rete e dispacciamento da quelle di produzione e vendita – di impianti di produzione per variare in tempo reale i flussi di energia,

Terna necessita della cooperazione degli utenti del dispacciamento sotto almeno due profili:

- i) da un lato, al fine di porre rimedio agli sbilanci causati dalle deviazioni rispetto ai programmi *vincolanti* (in immissione e/o prelievo) che si formano in esito ai mercati dell'energia, essa si serve del contributo degli utenti che dispongono di particolari unità di produzione (c.d. unità abilitate); tali utenti partecipano con le proprie unità abilitate al mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD – articoli 60 e 61 della deliberazione 111), dove Terna può concludere contratti in forza dei quali ordinare la variazione dell'energia immessa (e prelevata per le unità di produzione e pompaggio) sia in fase di programmazione, sia in tempo reale;
 - ii) dall'altro lato, al fine di ridurre per quanto possibile l'attivazione di risorse di bilanciamento da parte delle unità abilitate, tutti gli utenti del dispacciamento, inclusi quindi anche i titolari delle unità *non* abilitate (di produzione e di consumo), sono tenuti a rispettare i sopra citati programmi *vincolanti*, in immissione e/o prelievo, che si formano in esito ai mercati dell'energia (articolo 14, commi 1 e 3, della deliberazione 111).
15. Il presente provvedimento riguarda condotte afferenti agli aspetti di cui al precedente paragrafo 14, numero *ii*). A tal proposito giova ricordare che, a livello di *settlement*, nell'ambito del singolo contratto di dispacciamento, l'energia che l'utente immette/preleva in eccesso rispetto al programma vincolante è considerata (rispettivamente) acquistata/venduta da/a Terna (articolo 14, commi 2 e 4, della deliberazione 111). Tale energia è inoltre valorizzata a un prezzo (definito in coerenza con quanto previsto agli articoli 39 e 40 della deliberazione 111) che dovrebbe essere, da un lato, idoneo a ribaltare sull'utente sbilanciato i costi sostenuti da Terna per mantenere in equilibrio il sistema tramite l'attivazione delle unità abilitate e, dall'altro, atto a incentivare l'utente del dispacciamento ad una programmazione coerente con le finalità del servizio di dispacciamento. Analoghe considerazioni valgono anche per l'energia immessa/prelevata in difetto.
16. Negli anni 2012, 2013 e 2014, oggetto delle disposizioni di cui alla deliberazione 333/2016/R/eel, alcune anomalie presenti nel meccanismo di calcolo dei prezzi di sbilanciamento hanno consentito agli utenti del dispacciamento di trarre profitti mediante una programmazione delle quantità in prelievo/immissione delle unità di consumo/produzione a livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili (c.d. sbilanciamenti volontari). Tali comportamenti, come più volte chiarito dall'Autorità, si pongono in contrasto con la finalità del servizio di dispacciamento e della disciplina dei relativi corrispettivi.
17. Infatti, come emerge dal paragrafo 14, numero *ii*), una efficace attività di programmazione degli utenti del dispacciamento rientra nelle finalità del servizio di dispacciamento in quanto fondamentale per garantire la contestuale esecuzione fisica dei contratti di fornitura in condizioni di sicurezza. Per questo motivo, l'attività di programmazione non può essere compiuta con la finalità di ricavare vantaggio da anomalie insite nella regolazione dei prezzi di sbilanciamento

(anomalie che, come detto, si sono effettivamente riscontrate negli anni 2012, 2013 e 2014 e che hanno comportato una valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi non coerente con le finalità di incentivare una corretta programmazione da parte degli utenti del dispacciamento).

18. I cosiddetti sbilanciamenti volontari risultano, pertanto, incoerenti con le predette finalità. Infatti, come anche chiarito dallo stesso giudice amministrativo nelle sentenze citate al paragrafo 1, il divieto di sbilanciamenti volontari costituisce un principio generale immanente del sistema e già operante nel periodo considerato (ossia anche prima della sua esplicitazione con la deliberazione 29 ottobre 2014, 525/2014/R/eel, mediante la quale l’Autorità ha reso sanzionabile la violazione di un tale principio). In particolare, esso era contenuto nei commi 14.1 e 14.3 della deliberazione 111 (nella versione all’epoca vigente), i quali definivano l’esatto adempimento del contratto di dispacciamento tra Terna S.p.a. e il singolo utente, ascrivendo a quest’ultimo il diritto e “l’impegno vincolante” di immettere/prelevare in/dalla rete in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione/consumo nella sua responsabilità, la quantità di energia elettrica corrispondente al programma vincolante modificato di immissione/prelievo relativo al medesimo punto.
19. In tale prospettiva, pertanto, gli operatori erano comunque tenuti (in base ai loro contratti di dispacciamento e in particolare al comma 4.3 del contratto di dispacciamento in prelievo e al comma 4.4 del contratto di dispacciamento in immissione, che traducono in condizioni contrattuali quanto previsto dalla deliberazione 111) ad adottare comportamenti conformi alle finalità del servizio di dispacciamento secondo la normativa all’epoca vigente.
20. Quanto sopra riportato è idoneo a confutare le considerazioni sull’assenza del divieto di sbilanciamenti volontari adottate dalla Società (cfr. numero ii) del paragrafo 7).

B. Criteri di accertamento

21. Alla luce del quadro normativo tratteggiato nella sezione A, condotte non conformi al servizio di dispacciamento in sede di programmazione si realizzano allorché l’utente abbia compiuto una programmazione, in immissione e/o prelievo, per livelli strutturalmente e sensibilmente differenti da quelli ragionevolmente prevedibili, in quanto una tale programmazione comporta potenziali e continuativi oneri a carico del sistema legati all’attivazione di risorse sul mercato per il servizio di dispacciamento che, altrimenti, non sarebbero state attivate (o sarebbero state attivate diversamente).
22. Non ogni sbilanciamento, pertanto, integra la predetta condotta, ma solo quelli che sono caratterizzati da livelli quantitativi e di reiterazione nel tempo, incompatibili con quella diligenza specifica che viene richiesta all’operatore professionale nell’adempiere ai propri obblighi di rispettare i programmi vincolanti (in immissione e/o prelievo) e, quindi, di programmare correttamente le proprie immissioni e/o i propri prelievi.

23. Tale diligenza, in particolare, integra e definisce l'esatto adempimento delle obbligazioni dell'utente del dispacciamento nei confronti di Terna ai sensi degli articoli 1175, 1176 e 1375 del codice civile. Come noto, si tratta di una clausola generale che trova il suo parametro di misurazione concreta nel livello medio delle pratiche consolidate nel tempo tra gli operatori professionali del settore.
24. Pertanto, una programmazione non conforme alle finalità del dispacciamento potrà rinvenirsi in tutti quei casi in cui l'utente è incorso in sbilanciamenti che, nel periodo di osservazione, risultano di dimensioni eccedenti quel livello medio di prestazione che, attualmente, nella prassi degli operatori, costituisce la soglia massima di tolleranza oltre la quale uno sbilanciamento è considerato l'esito di una programmazione non diligente.
25. A tal proposito la Società osserva come non vi sia alcun automatismo fra gli sbilanciamenti e l'incremento del corrispettivo *uplift* e come gli sbilanciamenti possano perfino tradursi in un vantaggio per il sistema elettrico (cfr. numero *iii*) del paragrafo 7). Quanto sostenuto è corretto dal punto di vista teorico: in assenza di distorsioni, infatti, un meccanismo *single pricing*, quale quello in vigore per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi nel periodo oggetto del presente provvedimento, premia gli sbilanciamenti discordi rispetto allo stato del sistema mettendo in competizione detti sbilanciamenti discordi con le risorse fornite dalle unità di produzione abilitate alla partecipazione a MSD: da tale competizione, in generale, si trarrebbero benefici di carattere sistemico in quanto Terna avrebbe meno necessità di ricorrere ai servizi delle unità abilitate. L'affermazione, tuttavia, non può essere applicata alla situazione di mercato che viene presa in considerazione nel presente provvedimento. Un meccanismo *single pricing* opera correttamente in presenza di segnali di prezzo coerenti con l'effettivo stato, lungo o corto, del sistema: in tale contesto, infatti, il premio per gli sbilanciamenti discordi rappresenta un corretto incentivo a mantenere il sistema bilanciato anche per il tramite di una programmazione diligente, in linea con quanto riportato all'articolo 37, comma 6, lettera b) della direttiva 2009/72/CE. Tuttavia, come evidenziato in diverse occasioni dall'Autorità, la disciplina degli sbilanciamenti allora vigente non era sempre in grado di fornire segnali di prezzo coerenti con il reale stato, lungo o corto, del sistema elettrico, anzi, in diversi casi, la scarsa significatività dei prezzi di sbilanciamento e le anomalie legate ai meccanismi di formazione del prezzo (quali, ad esempio, l'inclusione dei prezzi per riserva secondaria) hanno favorito arbitraggi che si sono rivelati causa di oneri significativi in capo al sistema elettrico. E comunque, in ogni caso, con il presente provvedimento (e più in generale con la deliberazione 333/2016/R/eel) l'Autorità non intende attribuire agli utenti del dispacciamento la colpa della prevedibilità del segno di sbilanciamento (come invece sostenuto dalla Società, cfr numero *v*) del paragrafo 7): scopo dell'intervento regolatorio, infatti, è il ripristino di una corretta valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi, superando le anomalie che erano state già riscontrate e corrette con le deliberazioni 342/2012/R/eel, 239/2013/R/eel e 285/2013/R/eel (successivamente abrogate con la sentenza

- 1648/2014, come confermata dalla sentenza 1532/2015, per vizi di natura non sostanziale).
26. Non hanno poi alcuna rilevanza le osservazioni addotte dalla Società in merito alla capacità degli utenti del dispacciamento per le unità abilitate di influenzare i prezzi e i volumi di sbilanciamento (cfr. punto *iv*) del paragrafo 7): quanto sostenuto è, invero, condivisibile lato prezzo (che dipende dalle offerte accettate da Terna su MSD come presentate dagli utenti del dispacciamento per le unità abilitate), tuttavia esula dagli scopi del presente provvedimento che attiene, invece, alle specifiche condotte di programmazione in termini di volumi attuate dagli utenti del dispacciamento per le unità non abilitate in contravvenzione alle finalità di collaborazione immanenti nella regolazione del servizio di dispacciamento.
 27. Ciò premesso, l'esperienza maturata dall'Autorità nell'osservazione e nelle analisi sugli esiti del monitoraggio delle programmazioni da parte di utenti del dispacciamento in prelievo e in immissione, consente di individuare soglie di tolleranza diversificate a seconda che si tratti di unità di consumo, ovvero unità di produzione e, all'interno di queste ultime, in ragione della tipologia di fonte utilizzate (ciascuna delle quali presenta specificità che diversamente incidono sull'attività di programmazione).
 28. Più in dettaglio si considera non conforme una condotta di programmazione caratterizzata da sbilanciamenti di programmazione superiori:
 - i) al 30% per le unità di consumo;
 - ii) all'80% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte eolica;
 - iii) al 50% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte solare fotovoltaica;
 - iv) al 30% per le unità di produzione rilevanti alimentate da fonte idroelettrica ad acqua fluente;
 - v) al 30% per le unità di produzione non rilevanti programmabili;
 - vi) ad un valore dipendente dalle fonti primarie incluse nel portafoglio di ciascun utente del dispacciamento per le unità di produzione non rilevanti non programmabili.
 29. Come detto, i suddetti valori delle soglie sono stati scelti proprio in quanto rappresentativi del livello di prestazione media mostrato dagli operatori del settore nell'ambito di un attento e prolungato monitoraggio da parte dell'Autorità.
 30. La differenziazione delle soglie di cui al paragrafo 28 rende necessario procedere all'accertamento della conformità delle condotte alle finalità del servizio di dispacciamento, separatamente per le unità di consumo e per ciascuna tipologia di unità di produzione. In particolare l'analisi è condotta per ciascuna zona, al fine di riflettere la specificità zonale con cui gli utenti del dispacciamento sono chiamati a programmare sui mercati dell'energia.
 31. Conseguentemente, a ciascun utente del dispacciamento sarà associato un insieme di valutazioni, ognuna delle quali riferita ad una specifica zona di mercato e ad una specifica tipologia di unità non abilitata.

32. In tale prospettiva, peraltro, si potrebbe presentare, almeno in linea teorica, l'ipotesi in cui l'utente del dispacciamento:
- i) sia incorso in sbilanciamenti frutto di condotte non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento solamente in alcune zone di mercato o con riferimento ad una specifica tipologia di unità;
 - ii) da tali sbilanciamenti l'utente abbia tratto un vantaggio economico limitato rispetto all'ammontare complessivo delle partite di conguaglio maturate in esito alla sentenza 1532/2015;
33. In tali casi, l'Autorità ritiene che l'applicazione della disciplina standard, anche se con riferimento a un solo semestre considerato, potrebbe risultare sproporzionata rispetto al vantaggio, appunto non significativo, concretamente conseguito dall'impresa con la sua condotta non conforme.
34. Per questo motivo, la condotta dell'utente del dispacciamento irrispettosa delle soglie riportate al precedente paragrafo 28 è stata ritenuta rilevante ai fini delle verifiche di cui alla deliberazione 333/2016/R/eel, solo qualora alle unità con programmazione non conforme (quindi con sbilanciamenti superiori alla specifica soglia di tolleranza) sia associato, nel semestre considerato, almeno il 50% delle partite economiche di conguaglio maturate dall'utente del dispacciamento in esito alla sentenza 1532/2015.
35. Quanto sopra rappresenta un elemento di novità rispetto a quanto illustrato nella comunicazione di cui al precedente paragrafo 5: in particolare, in quella sede, il criterio della rilevanza delle partite economiche era stato calcolato in modo separato per immissioni e prelievi, partendo dal presupposto che tali attività sono gestite da due contratti di dispacciamento distinti; con il presente provvedimento l'Autorità intende, invece, assumere una posizione più tutelante nei confronti dell'utente del dispacciamento, accertandone la rilevanza della condotta ai fini dell'applicazione o meno della disciplina standard, in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione 333/2016/R/eel, in funzione della posizione complessiva dello stesso, calcolata tenendo conto contemporaneamente sia delle partite economiche maturate lato immissione sia di quelle maturate lato prelievo.

C. Esito delle valutazioni

36. Nel contesto descritto alle precedenti sezioni A e B, le evidenze emerse nell'ambito dell'istruttoria mostrano che:
- i) la Società, lato prelievo, ha posto in essere, in diverse zone di mercato, un'attività di programmazione con sbilanciamenti (valutati su base semestrale) superiori alla soglia di tolleranza di riferimento applicabile alle unità di consumo;
 - ii) la Società, lato immissione, ha posto in essere, in tutte le zone di mercato in cui ha operato e con riferimento a tutte le tipologie di unità di produzione inserite nel proprio portafoglio, un'attività di programmazione con

- sbilanciamenti (valutati su base semestrale) superiori alla soglia di tolleranza di riferimento applicabile a ciascuna tipologia;
- iii) oltre il 50% delle partite economiche di conguaglio positivo di cui ha beneficiato la Società nel primo semestre 2013 a seguito della sentenza 1532/2015 sono associate alle zone di mercato e alle tipologie di unità di caratterizzate da tali attività di programmazione non conforme.
37. Per un maggior dettaglio, si rinvia alla comunicazione del responsabile delle verifiche di cui al precedente paragrafo 5.

RITENUTO CHE:

- sia necessario applicare alla Società la disciplina standard relativamente alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per il primo semestre 2013, stante l'esito delle verifiche condotte dal responsabile del procedimento;
- in ragione della delicatezza dei temi trattati, sia opportuno non prevedere la pubblicazione dell'Allegato A al presente provvedimento, recante l'indicazione della società destinataria del presente provvedimento;
- sia necessario ridefinire le modalità e le tempistiche di liquidazione delle partite economiche sottese ai conguagli, tenendo conto che la decisione dell'Autorità in merito è stata adottata successivamente rispetto a quanto inizialmente preventivato con la deliberazione 420/2017/R/eel per consentire l'elaborazione delle informazioni inviate dagli utenti

DELIBERA

1. di applicare alla Società identificata nell'Allegato A la disciplina standard di cui al punto 1 della deliberazione 333/2016/R/eel limitatamente alla valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per il primo semestre 2013;
2. di prevedere che la regolazione delle partite economiche emergenti dall'applicazione del punto 1 avvenga secondo le seguenti modalità:
 - i. Terna comunica all'utente del dispacciamento le partite economiche sottese ai conguagli entro il 15 dicembre 2017;
 - ii. per le partite economiche a debito l'utente del dispacciamento può procedere al pagamento verso Terna:
 - a) in un'unica soluzione con valuta beneficiario entro il 28 dicembre 2017;
 - b) in tre rate con valuta beneficiario rispettivamente entro il 28 dicembre 2017, entro il 27 febbraio 2018 e entro il 27 aprile 2018; la richiesta di rateizzazione deve essere inviata a Terna entro il 27 dicembre 2017;
 - iii. per le partite economiche a credito Terna procede al pagamento verso l'utente del dispacciamento in un'unica soluzione con valuta beneficiario entro il 31 dicembre 2017;

3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, ad eccezione dell'Allegato A.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni